

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 gennaio 2022

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2020, n. 14.

Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni. (21R00338). Pag. 1

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2021, n. 6.

Misure per il turismo a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. (21R00358). Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2021, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: "Disposizioni relative al regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4 (Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte))". (21R00365). Pag. 8

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° luglio 2021, n. 9.

Interventi regionali per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi. (21R00352) Pag. 8

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 maggio 2021, n. 092/Pres.

Regolamento di attuazione dell'articolo 79, comma 3, legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), recante criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese del settore del legno, indirizzati a favorire la diffusione e l'utilizzo del legno regionale nelle diverse filiere produttive e sostenere progetti di innovazione diffusa sostenibile. (21R00306) . . . Pag. 10


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2021, n. 094/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 0258/Pres. (21R00307). Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2021, n. 096/Pres.

Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa, di cui all'articolo 21 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa). (21R00308) . Pag. 12





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2020, n. 14.

Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 30 dicembre 2020, n. 73).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E SVILUPPO

Art. 1.

Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), dopo la parola: «dieci», sono aggiunte le seguenti: «, se presentano progetti individuali, e le imprese industriali con un numero di dipendenti non inferiore a cinque ciascuna, se presentano progetti in collaborazione fra loro».

2. L'ultimo periodo del comma 9 dell'art. 8 della legge regionale n. 84/1993 è soppresso.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA, INTERVENTI EDILIZI E TUTELA PAESAGGISTICA

Art. 2.

Semplificazioni in materia urbanistica. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

1. Al comma 2 dell'art. 52 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) gli interventi di ristrutturazione edilizia su edifici non classificati monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale; tali interventi:

1) devono essere tesi al mantenimento degli elementi di pregio, all'eliminazione di quelli in contrasto e all'adeguamento dei caratteri tipologici del fabbricato con quelli del contesto storico;

2) possono consistere anche nella totale demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime;

3) possono consistere anche nella totale demolizione e ricostruzione su diverso sedime, alle condizioni stabilite dall'art. 88-bis, limitatamente ai fabbricati classificati nelle categorie E2 e E4 e ubicati al di fuori delle aree classificate nelle categorie F1 e F2 ai sensi dell'art. 52-quater, comma 2;»;

b) al secondo periodo della lettera *e*), dopo le parole: «fabbricati diroccati» sono inserite le seguenti: «as-similabili a edifici documento o di pregio».

c) alla lettera *f*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, previa motivata deliberazione del consiglio comunale, per consentire l'accesso e la fruizione degli spazi di vita esterni di un immobile in cui è residente una persona disabile».

2. All'art. 59 della legge regionale 11/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1, è inserito il seguente:

«01. Per trasformazioni urbanistiche o edilizie di cui al presente capo, si intendono le attività che producono una trasformazione del territorio, attraverso la modifica dello stato dei suoli o dei manufatti edilizi esistenti, attuabili attraverso un titolo abilitativo, una comunicazione oppure senza titolo abilitativo né comunicazione, nel solo caso di attività di edilizia libera. Gli interventi implicanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio devono in ogni caso essere conformi alle prescrizioni delle norme cogenti e prevalenti del PTP, degli strumenti urbanistici comunali, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42/2004.»

b) al comma 3, dopo le parole: «Le attività», sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

c) al comma 4, dopo le parole: «le caratteristiche delle trasformazioni urbanistiche o edilizie», sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle riconducibili all'edilizia libera ai sensi del comma 01.».

3. Dopo l'art. 59 della legge regionale 11/1998, come modificato dal comma 2, è inserito il seguente:

«Art. 59-bis (Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili). — 1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi di cui all'art. 59, comma 1, le amministrazioni competenti sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle amministrazioni stesse e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati.

2. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno



abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.».

4. Al secondo periodo del comma 21 dell'art. 60-*bis* della legge regionale n. 11/1998, dopo le parole «il responsabile del procedimento rilascia», sono inserite le seguenti: «entro quindici giorni, anche in via telematica.».

5. Al comma 1 dell'art. 61 della legge regionale n. 11/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) opere di manutenzione straordinaria, che non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso di cui all'art. 74, comma 3;»;

b) dopo la lettera a), come sostituita dalla lettera a) del presente comma, sono inserite le seguenti:

«a-*bis*) opere di manutenzione straordinaria consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;

a-*ter*) opere di restauro e risanamento conservativo, che non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso di cui all'art. 74, comma 3;

a-*quater*) interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso di cui all'art. 74, comma 3, né modifiche del sedime e della volumetria complessiva degli edifici;»;

c) la lettera e) è abrogata.

6. Il comma 5 dell'art. 63bis della legge regionale n. 11/1998 è sostituito dal seguente:

«5. L'agibilità può essere riferita anche in assenza di opere a costruzioni esistenti prive del certificato di agibilità o abitabilità, fatti salvi i requisiti di cui all'art. 95. Per le costruzioni esistenti o assentite alla data dell'entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione) sono fatte salve le dimensioni legittimamente acquisite.».

7. Il comma 2 dell'art. 64 della legge regionale n. 11/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Sono altresì soggetti a contributo di onerosità i mutamenti della destinazione d'uso, anche privi di opere edilizie con essi connesse, ove comportino mutamenti ur-

banisticamente rilevanti implicanti incremento del carico urbanistico, valutato secondo i valori delle apposite tabelle sugli oneri di urbanizzazione; in tali casi, il contributo è costituito dai soli oneri di urbanizzazione.».

8. Il primo periodo del comma 3 dell'art. 74 della legge regionale n. 11/1998 è sostituito dal seguente: «Il mutamento della destinazione d'uso si configura come urbanisticamente rilevante qualora lo stesso implichi incremento del carico urbanistico inteso come necessità di dotazioni aggiuntive di servizi e spazi pubblici; tale mutamento costituisce trasformazione urbanistica ed è soggetto a permesso di costruire;».

9. All'art. 78 della legge regionale n. 11/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: «il mutamento della destinazione d'uso» sono inserite le seguenti: «urbanisticamente rilevante, ai sensi dell'art. 74, comma 3;»;

b) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole: «il mutamento della destinazione d'uso» sono inserite le seguenti: «urbanisticamente rilevante, ai sensi dell'art. 74, comma 3;».


10. Il comma 3-*bis* dell'art. 80 della legge regionale n. 11/1998 è abrogato.

11. Dopo l'art. 80 della legge regionale n. 11/1998, come modificato dal comma 10, è inserito il seguente:

«Art. 80-*bis* (Tolleranze costruttive). — 1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente ai fabbricati non classificati dai PRG come monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, costituiscono, inoltre, tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

3. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, realizzate nel passato durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge, nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all'art. 21onies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nei limiti e condizioni ivi previste.



4. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.»

12. Dopo l'art. 88 della legge regionale n. 11/1998, è inserito il seguente:

«Art. 88-bis (*Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati*). — 1. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone territoriali di tipo A, di cui all'art. 22, comma 1, lettera a), gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti in assenza di strumento attuativo nei limiti stabiliti dall'art. 52, comma 2.»

13. Al primo periodo del comma 3-bis dell'art. 95 della legge regionale n. 11/1998, le parole: «manutenzione e di risanamento conservativo» sono sostituite dalla seguente: «ristrutturazione».

Art. 3.

*Disposizioni in materia di tutela del paesaggio.
Modificazione alla legge regionale 13 luglio 2020, n. 8*

1. Al comma 8 dell'art. 50 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assesamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale restituzione del contributo può essere rateizzata in ventiquattro mesi senza interessi.»

2. La lettera c) del comma 2 dell'art. 78 della legge regionale n. 8/2020 è sostituita dalla seguente:

«c) devono rispettare le discipline vigenti, se riguardanti edifici classificati monumento o documento dai PRG;»

3. L'art. 79 della legge regionale n. 8/2020 è sostituito dal seguente:

«Art. 79 (*Proroga di termini in materia urbanistica*). — 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 60, comma 5, della legge regionale n. 11/1998, per i permessi di costruire rilasciati o in corso di validità nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 30 giugno 2021, il termine per l'inizio dei lavori è di tre anni e quello per la conclusione dei lavori è di cinque anni dall'inizio dei lavori, indipendentemente dalla quota altimetrica. È sempre fatta salva la proroga dei permessi di costruire per un periodo mas-

simo di ventiquattro mesi, ai sensi dell'art. 60, comma 6, della legge regionale n. 11/1998. Sopra i 1500 metri di quota il termine per la conclusione dei lavori è di 7 anni.

2. Per tutte le SCIA presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge al 30 giugno 2021, le autorizzazioni, i pareri o gli atti di assenso dovuti ai sensi dell'art. 61, comma 7, lettera a), della legge regionale n. 11/1998 sono rilasciati entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. In deroga a quanto previsto dall'art. 61, comma 8, della legge regionale n. 11/1998, per tutte le SCIA presentate o in corso di validità nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 30 giugno 2021, l'ultimazione dei lavori deve avvenire nel termine di quattro anni dalla data di presentazione.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2021, il termine di cui all'art. 63-ter, comma 1, della legge regionale n. 11/1998 è di centoventi giorni decorrente dalla data di ultimazione dei lavori.

5. In deroga a quanto previsto dall'art. 48, comma 7, della legge regionale n. 11/1998, i piani urbanistici di dettaglio (PUD) di iniziativa privata e pubblica di cui agli articoli 49 e 50 della medesima legge, i cui termini di validità siano in scadenza nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 30 giugno 2021, sono automaticamente prorogati di un anno.»

Art. 4.

*Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio.
Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18.*

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), è inserita la seguente:

«(b-bis) gli interventi di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata);»

2. All'alinea del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 18/1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017».

3. All'alinea del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 18/1994, le parole: «L'autorizzazione di cui» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 1, e dall'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017, l'autorizzazione di cui;»

4. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 18/1994, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Procedimento autorizzatorio semplificato per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche*).—

1. Alle istanze di rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche relative agli interventi di cui all'art. 3 si applica quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017.»



5. Dopo il comma 1 dell'art. 1 *iter* della legge regionale n. 18/1994, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Nelle more della revisione organica della disciplina regionale in materia, trovano applicazione, per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, nonché in presenza di norme di ulteriore o maggiore semplificazione, le disposizioni di cui agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017 e ogni altra disposizione statale in materia di esclusioni dall'autorizzazione paesaggistica e di procedura autorizzatoria semplificata.».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 5.

Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modificazione alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27

1. Al primo periodo del comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), la parola: «fissa» è sostituita dalla seguente: «variabile».

Art. 6.

Disposizioni in materia di cave, miniere e acque minerali naturali, di sorgente e termali. Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5.

1. Al secondo periodo del comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), le parole: «entro trenta giorni dalla data di svincolo della garanzia finanziaria costituita a favore della Regione a fini autorizzativi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal Consorzio stesso, sulla base dei quantitativi indicati dalla struttura regionale competente in materia di demanio idrico».

2. L'art. 61-*bis* della legge regionale 5/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 61-*bis* (Procedimento per l'asportazione dei materiali litoidi dagli alvei). — 1. All'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei si applica la presente legge, in armonia con quanto previsto dall'art. 53 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), fatta eccezione per gli interventi necessari a tutelare l'incolumità pubblica e a garantire la sicurezza di beni e persone, nonché per gli interventi di costruzione di nuove opere di difesa idraulica, di manutenzione di quelle esistenti o di sistemazione idraulica, realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di opere idrauliche e di sistemazioni idrogeologiche.

2. Le aree oggetto di interventi di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei non sono inserite nel PRAE. I quantitativi annuali di materiale inerte asportati dagli

alvei dei corsi d'acqua regionali, tuttavia, concorrono alla valutazione del volume annuo complessivo estratto sul territorio regionale.

3. L'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei è consentita, previa presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato, esclusivamente nei tratti d'alveo che necessitano di interventi di ripristino delle sezioni di deflusso idraulico espressamente individuati dalla struttura regionale competente in materia di demanio idrico. Tale attività, inoltre, è autorizzata qualora finalizzata al ripristino delle sezioni di deflusso, al mantenimento della funzionalità delle opere di presa o al ripristino dei volumi originari dei bacini di accumulo posti a servizio di derivazioni.

4. La struttura regionale competente in materia di demanio idrico:

- a) verifica la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda;
- b) effettua i sopralluoghi necessari;
- c) acquisisce le determinazioni della conferenza di servizi di cui all'art. 62;
- d) provvede in merito alla domanda di autorizzazione di cui al comma 3 entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa;
- e) comunica alla struttura regionale competente in materia di miniere e cave, entro il 31 gennaio di ogni anno, il quantitativo totale di materiale inerte asportato dagli alvei dei corsi d'acqua regionali nel corso dell'anno precedente.

5. L'autorizzazione all'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei è rilasciata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di demanio idrico e contiene:

- a) le prescrizioni e le indicazioni relative alle modalità di svolgimento dell'attività;
- b) le prescrizioni e le indicazioni da adottare per la salvaguardia della situazione geologica, idrogeologica e ambientale;
- c) le prescrizioni e le indicazioni relative alle attività finalizzate al ripristino dei luoghi e all'eventuale recupero ambientale dell'area interessata dall'attività di asportazione dei materiali litoidi.

6. Il provvedimento di cui al comma 5 è comunicato, entro quindici giorni dal suo rilascio, al richiedente, al Comune o ai Comuni interessati dall'esecuzione dell'intervento, alla stazione forestale territorialmente competente, al Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta e alla struttura regionale competente in materia di sistemazione idraulica in relazione al corso d'acqua oggetto d'intervento.

7. Il titolare dell'autorizzazione di cui al presente articolo è soggetto al pagamento del contributo di cui all'art. 13.».

3. Al comma 1 dell'art. 75 della legge regionale n. 5/2008, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla medesima sanzione è soggetto chiunque prelevi materiali litoidi dagli alvei in assenza di autorizzazione ai sensi dell'art. 61-*bis*.».



4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di presentazione delle domande, nonché le norme tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei di cui all'art. 61-bis della legge regionale n. 5/2008, come sostituito dal comma 2.

5. Le disposizioni di cui all'art. 61-bis della legge regionale n. 5/2008, come sostituito dal comma 2, si applicano alle istanze presentate a far data dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 7.

Disposizioni in materia di attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19.

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), le parole: «, anche attraverso la cessione di quote societarie,» sono soppresse.

2. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 19/2001, le parole: «ai sensi dell'art. 1-bis della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere)» sono soppresse.

3. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 19/2001, le parole: «, anche attraverso la cessione di quote societarie,» sono soppresse.

Art. 8.

Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni alla legge regionale 24 aprile 2019, n. 5.

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini di cui all'art. 6, comma 6, lettere *a*) e *b*), della legge regionale 24 aprile 2019, n. 5 (Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), sono differiti di dodici mesi.

Art. 9.

Disposizioni in materia di esercizi di vicinato. Modificazione alla legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1

1. L'art. 29 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (Contributi straordinari a favore degli esercizi di vicinato).— 1. Al fine di sostenere la nuova apertura di esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, la Giunta regionale è autorizzata a concedere in via sperimentale,

per il triennio 2021/2023, contributi a fondo perduto per l'avvio dell'attività fino a un massimo di euro 15.000. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, sentite la commissione consiliare competente e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese interessate, i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari, le iniziative agevolatili, l'intensità, le condizioni e le modalità per la concessione e la revoca dei contributi, nonché la disciplina di ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, ai fini dell'attuazione del presente comma.

2. Al fine di garantire il mantenimento degli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, la Giunta regionale è autorizzata a concedere in via sperimentale, per il triennio 2021/2023, contributi a fondo perduto fino a un massimo di euro 6.000 annui. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente comma gli esercizi di vicinato con un volume di affari medio annuo dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), negli ultimi tre anni, non superiore a euro 120.000 e che impiegano non più di 2,5 unità lavorative annue (ULA). La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, sentite la commissione consiliare competente e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese interessate, gli ulteriori criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari, le iniziative agevolatili, l'intensità, le condizioni e le modalità per la concessione e la revoca dei contributi, nonché la disciplina di ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, ai fini dell'attuazione del presente comma.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi ai sensi e nei limiti della normativa europea vigente in materia di aiuti in regime de minimis. Al termine del triennio 2021/2023, la Giunta regionale informa la commissione consiliare competente degli effetti derivanti dalla sperimentazione di cui al presente articolo, al fine di consentire l'assunzione delle conseguenti determinazioni in ordine alla conferma o alla modificazione della disciplina diretta a sostenere la nuova apertura e il mantenimento degli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 500.000 a decorrere dal 2020 (Programma 14.2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori).».

Capo V

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 10.

Disposizioni in materia di regime dei beni della regione e di contratti pubblici. Modificazioni alle leggi regionali 10 aprile 1997, n. 12, e 8/2020.

1. Dopo il comma 7 dell'art. 9 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), è aggiunto il seguente:

«7-bis. Il presente articolo non si applica al trasferimento in proprietà di beni immobili realizzati, nell'interesse della Regione, con risorse in tutto o in parte a ca-



rico di soggetti privati sulla base di opzioni di acquisto previste sin dall'avvio delle procedure di affidamento e nel relativo contratto. In tale caso, all'acquisto dei beni immobili provvede la Giunta regionale, previa perizia di stima redatta secondo le modalità di cui all'art. 18, tenuto conto di quanto previsto, ai fini della determinazione del prezzo di trasferimento in proprietà, nella determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio della procedura di affidamento e nel relativo contratto.».

2. I commi 1, 2 e 5 dell'art. 77 della legge regionale n. 8/2020 sono abrogati.

Art. 11.

Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico di linea. Modificazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29.

1. Dopo la lettera *c)* del comma 1 dell'art. 56 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è inserita la seguente:

«*c-bis*) minore non udente;».

Art. 12.

Proroga di termini. Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2016, n. 11

1. All'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2016, n. 11 (Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1)), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

b) al comma 6, le parole: »31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 21 dicembre 2020.

(*Omissis*)

Il Presidente: LAVEVAZ

21R00338

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2021, n. 6.

Misure per il turismo a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 S2 del 18 marzo 2021)

La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, convocata in videoconferenza, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8

1. Dopo il comma 6 dell'art. 10 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo) sono aggiunti i seguenti:

«*6-bis*. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 6, anche solo per singole parti del territorio.

6-ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal COVID-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui al comma 6 sono sospesi.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2

1. Dopo il comma 6 dell'art. 11 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo) sono aggiunti i seguenti:

«*6-bis*. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provve-



dimenti di deroga a quanto previsto dal comma 6, anche solo per singole parti del territorio.

6-ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal COVID-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui al comma 6 sono sospesi.»

Art. 3.

*Modifiche all'art. 10 della legge regionale
11 marzo 2015, n. 3*

1. Dopo il comma 6 dell'art. 10 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 6, anche solo per singole parti del territorio.

6-ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal COVID-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui al comma 6 sono sospesi.»

Art. 4.

*Modifiche all'art. 15 della legge regionale
3 agosto 2017, n. 13*

1. Dopo il comma 6 dell'art. 15 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dai commi 5 e 6, anche solo per singole parti del territorio.

6-ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal COVID-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui ai commi 5 e 6 sono sospesi.»

Art. 5.

*Modifiche all'art. 34 della legge regionale
22 gennaio 2019, n. 1*

1. Dopo il comma 6 dell'art. 34 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 6, anche solo per singole parti del territorio.

6-ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal COVID-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui al comma 6 sono sospesi.»

Art. 6.

*Modifiche all'art. 15 della legge regionale
22 febbraio 2019, n. 5*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante) sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, anche solo per singole parti del territorio.

3-ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal COVID-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi.»

Art. 7.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 marzo 2021

CIRIO

(Omissis).

21R00358



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2021, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: “Disposizioni relative al regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4 (Attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico del Piemonte))”.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 25S3 del 23 giugno 2021)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17;

Visto il regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 42-3430 del 18 giugno 2021;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Disposizioni relative al r.r. 4/2006 per gli anni 2021 e 2022

1. Per la concessione dell’autorizzazione di cui all’art. 2 del regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4 (Attuazione dell’art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 «Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico del Piemonte»), relativamente alle istanze presentate negli anni 2021 e 2022, in deroga ai criteri di cui all’art. 14, comma 4, lettere *a)* ed *f)*, sono considerati i posti di strutture autorizzate al 31 dicembre 2019 che abbiano svolto nello stesso anno attività di programmazione cinematografica per un numero superiore a novanta giornate.

Art. 2.

Dichiarazione d’urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell’art. 27, comma 7 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 23 giugno 2021

CIRIO

21R00365

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° luglio 2021, n. 9.

Interventi regionali per il riconoscimento della rilevanza sociale dell’endometriosi.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I del 7 luglio 2021 - Anno 52 - n. 8)

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione Liguria, al fine di migliorare la tutela della salute e le condizioni di vita individuali e sociali delle donne, nel rispetto e in conformità con le disposizioni comunitarie e nazionali e nell’ambito delle proprie competenze e funzioni in materia di tutela della salute, con la presente legge:

- a)* riconosce la rilevanza sociale dell’endometriosi;
- b)* promuove la conoscenza della patologia e dei suoi effetti in ambito sanitario, sociale, familiare e lavorativo;
- c)* promuove la prevenzione e la diagnosi precoce dell’endometriosi, nonché il miglioramento delle cure;
- d)* riconosce l’associazionismo e le attività di volontariato svolte in ambito regionale e finalizzate a sostenere e aiutare le donne affette da endometriosi, nonché le loro famiglie.

Art. 2.

Registro regionale dell’endometriosi

1. La Regione Liguria, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trattamento dei dati personali, istituisce, presso l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.), il Registro regionale dell’endometriosi, di seguito denominato Registro, per la raccolta e l’analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia.

2. Il Registro garantisce un sistema attivo e dinamico di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici finalizzato a caratterizzare e rendere omogeneo e definito il percorso epidemiologico, a determinare una precisa stima dell’incidenza e della prevalenza



della malattia, a inquadrare clinicamente le donne che ne sono affette e a rilevare le problematiche e le eventuali complicanze.

3. I soggetti pubblici e privati accreditati del Servizio Sanitario Regionale, che hanno in carico soggetti affetti da endometriosi, sono tenuti a collaborare alla raccolta e all'aggiornamento dei dati epidemiologici di interesse, di cui al comma 2, e a trasmetterli ad A.Li.Sa., nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia e secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'art. 4.

Art. 3.

Comitato tecnico-scientifico regionale dell'endometriosi

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso A.Li.Sa., il Comitato tecnico-scientifico regionale dell'endometriosi, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:

a) almeno un rappresentante di comprovata esperienza in materia di endometriosi per ogni specialità medico-chirurgica interessata nel percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare;

b) due rappresentanti, di cui uno ospedaliero e uno universitario, per la specialità di ostetricia e ginecologia;

c) due rappresentanti, sentiti i rispettivi enti, designati dalle sedi regionali dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL);

d) un rappresentante, competente in materia di lavoro, scelto tra i dirigenti regionali;

e) tre rappresentanti designati dalle associazioni impegnate nel sostegno alle donne affette da endometriosi;

f) un rappresentante dell'Ufficio della Consigliera di parità della Regione Liguria.

3. Al fine della designazione dei rappresentanti di cui al comma 2, lettera c), la Regione promuove e stipula apposite intese con le amministrazioni interessate.

4. Il Comitato svolge le seguenti attività:

a) suggerisce apposite linee guida per il percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare, sulla base della *Evidence Based Medicine* (EBM), e per il *follow-up* delle pazienti affette da endometriosi;

b) elabora programmi per la formazione e l'aggiornamento dei medici e per l'informazione delle pazienti;

c) propone campagne di sensibilizzazione ed educazione sanitaria, anche nelle scuole;

d) individua azioni e iniziative per la prevenzione delle complicanze dell'endometriosi;

e) analizza i dati del Registro di cui all'art. 2 e redige una relazione annuale sul monitoraggio dell'endometriosi;

f) collabora con A.Li.Sa. e i Dipartimenti regionali competenti nell'individuazione e nella promozione di azioni e iniziative per la prevenzione delle complicanze dell'endometriosi, in particolare nei luoghi di lavoro.

5. I componenti del Comitato sono nominali dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

6. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 4.

Linee guida e regolamento

1. Per le finalità di cui alla presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, sentita la Commissione consiliare competente:

a) approva le linee guida per il percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare e per il controllo periodico delle pazienti affette da endometriosi, individua i centri regionali di riferimento e definisce le modalità di adozione dei programmi concernenti l'aggiornamento del personale medico preposto alla diagnosi e alla cura dell'endometriosi presso le strutture ospedaliere e i consultori familiari, nonché le campagne informative per una maggiore conoscenza della patologia, della prevenzione, delle cure e dei rischi;


b) adotta il regolamento recante la disciplina del Registro di cui all'art. 2, in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia, per individuare i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite dal Registro, il titolare del trattamento, i soggetti che possono accedervi e i dati che possono conoscere, le misure per la sicurezza e la custodia dei dati, nonché le modalità di trasmissione degli stessi da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 3. Le previsioni del regolamento e il trattamento effettuato nell'ambito del Registro devono, in ogni caso, conformarsi alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Giunta regionale garantisce la piena operatività del regime di esenzione delle prestazioni erogabili alle pazienti affette da endometriosi nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 5.

Riconoscimento dell'apporto degli enti del Terzo settore

1. La Regione Liguria riconosce e valorizza la rilevanza sociale dell'apporto degli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modificazioni e integrazioni, che si occupano dell'endometriosi sul territorio regionale, con la finalità di fornire solidarietà e sostegno alle donne che ne sono affette. A tal fine, la Regione prevede forme di coinvolgimento degli stessi enti nelle campagne di sensibilizzazione e informazione inerenti i percorsi terapeutici e la prevenzione.



Art. 6.

Iniziativa in occasione della giornata nazionale per la lotta all'endometriosi

1. In occasione della giornata nazionale per la lotta all'endometriosi che si celebra annualmente nel mese di marzo, la Regione Liguria può concedere il patrocinio gratuito alle iniziative, di rilevante interesse regionale, poste in essere dalle pubbliche amministrazioni o dagli enti del Terzo settore presenti sul territorio ligure e finalizzate alla promozione dell'informazione e della sensibilizzazione degli operatori del settore e della popolazione sulle caratteristiche della malattia, sulla sintomatologia e sulle procedure di prevenzione, anche delle sue complicità.

Art. 7.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel raggiungimento delle finalità espresse all'articolo 1 per migliorare la tutela della salute e le condizioni di vita individuali e sociali delle donne. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità annuale, presenta al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge, anche avvalendosi del Comitato di cui all'art. 3. La relazione fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) le azioni svolte in attuazione dell'art. 3, comma 4, lettere a), b), c), d), f);

b) l'adempimento degli impegni previsti all'art. 4, comma 2;

c) le iniziative messe in atto in osservanza degli articoli 5 e 6;

d) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi.

2. La Giunta regionale trasmette, inoltre, al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria la relazione di cui all'art. 3, comma 4, lettera e).

3. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria assicura, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni, l'adeguata divulgazione degli esiti e del controllo e della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.

Art. 8.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 1° luglio 2021

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

21R00352

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 maggio 2021, n. 092/Pres.


Regolamento di attuazione dell'articolo 79, comma 3, legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), recante criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese del settore del legno, indirizzati a favorire la diffusione e l'utilizzo del legno regionale nelle diverse filiere produttive e sostenere progetti di innovazione diffusa sostenibile.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 9 giugno 2021, n. 23)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa));

Visti in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 79, della legge regionale n. 3/2021, secondo i quali la Regione riconosce e incentiva lo sviluppo sostenibile di una economia del legno in Friuli-Venezia Giulia, al fine di trattenere un maggiore valore aggiunto sul territorio, contribuire alla crescita del sistema socio economico locale, valorizzare un'identità unitaria del legno regionale promuovendone l'utilizzo, favorire la crescita delle filiere locali, promuovendo lo sviluppo a livello nazionale e internazionale di tale comparto, e per tali finalità è autorizzata a concedere alle imprese del settore incentivi indirizzati a favorire la diffusione e l'utilizzo del legno regionale nelle diverse filiere produttive, nonché per il sostegno ai progetti di innovazione diffusa sostenibile;



Visto inoltre l'art. 79, comma 3, della legge regionale n. 3/2021 secondo il quale con regolamento regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale medesima, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse forestali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi stessi;

Visto il testo del «Regolamento di attuazione dell'art. 79, comma 3, legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), recante criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese del settore del legno, indirizzati a favorire la diffusione e l'utilizzo del legno regionale nelle diverse filiere produttive e sostenere progetti di innovazione diffusa sostenibile.», e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della giunta regionale 21 maggio 2021, n. 780;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di attuazione dell'art. 79, comma 3, legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), recante criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese del settore del legno, indirizzati a favorire la diffusione e l'utilizzo del legno regionale nelle diverse filiere produttive e sostenere progetti di innovazione diffusa sostenibile.» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

(Omissis).

21R00306

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2021, n. 094/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 0258/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 16 giugno 2021, n. 24).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 17, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), come da ultimo modificato dall'art. 19, comma 1, lettera a), dalla legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa), ai sensi del quale la regione sostiene lo sviluppo di adeguate capacità manageriali nelle PMI, al fine della trasformazione tecnologica e digitale, anche per cogliere le opportunità di mercato legate allo sviluppo della società 5.0 e della *silver economy* in ambiti come il turismo, la logistica, la domotica e i trasporti intelligenti, dell'ammmodernamento degli assetti gestionali e organizzativi in relazione all'ottimizzazione dell'introduzione di nuove tecnologie, dello sviluppo di strategie di servitizzazione, dell'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, nonché al fine di favorire i processi di successione nella gestione dell'impresa e di fusione societaria, e l'introduzione di forme di responsabilità sociale d'impresa tra cui nuove forme di *governance* inclusive dei lavoratori o nuove forme organizzative, nonché l'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare, tramite la concessione di incentivi per:


a) l'acquisizione di servizi di *temporary management*;

b) l'assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato;

b-bis) partecipazione a programmi *master* di alta formazione manageriale e imprenditoriale accreditati dall'associazione italiana per la formazione manageriale o da equivalenti organismi europei;

Visto il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'art. 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3», emanato con proprio decreto del 21 dicembre 2015, n. 0258/Pres. e successive modifiche, nell'ambito del quale la gestione del canale contributivo in oggetto è delegata alle Camere di commercio regionali ai sensi dell'art. 97, comma 1, della legge regionale n. 3/2015;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia in attuazione



dell'art. 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della regione 21 dicembre 2015, n. 0258/Pres.» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della giunta regionale 21 maggio 2021, n. 778;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'art. 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della regione 21 dicembre 2015, n. 0258/Pres.» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

(*Omissis*).

21R00307

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2021, n. 096/Pres.

Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa, di cui all'articolo 21 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa).

(*Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 16 giugno 2021*)

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 21, comma 3, della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi

di spesa), che prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa sui procedimenti e su specifiche categorie di atti di competenza di ciascun centro di responsabilità amministrativa nonché sui rendiconti delle gestioni fuori bilancio della Regione, sia esercitato, a campione, secondo le previsioni contenute in un regolamento, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente;

Preso atto che la Giunta regionale con deliberazione n. 213 del 19 febbraio 2021 ha approvato in via preliminare il nuovo regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui al richiamato articolo 21, comma 3, della legge regionale 1/2015;

Preso atto, altresì, che, come comunicato dal Consiglio regionale con nota prot. n. 1874 del 21 aprile 2021, nella seduta del 21 aprile 2021 la I Commissione consiliare ha espresso, a maggioranza, parere favorevole in ordine al suddetto nuovo regolamento;

Visto il testo del «Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa, di cui all'articolo 21 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa)» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 820 del 28 maggio 2021, con la quale il regolamento è stato approvato in via definitiva;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa, di cui all'articolo 21 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

(*Omissis*).

21R00308



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 2 0 1 1 5 *

€ 1,00

